



PROVINCIA DI SONDRIO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 209

Oggetto: ADOZIONE DEL NUOVO CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE -
STAGIONE VENATORIA 2010/2011.

L'anno 2010 (duemiladieci), addì 04 (quattro) del mese di Agosto, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze, previo avviso della presidenza, si è riunita la giunta provinciale.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MASSIMO SERTORI	Presidente	Presente
PIERPAOLO CORRADINI	Vice Presidente	Assente
ALBERTO BOLETTA	Assessore	Presente
ALBERTO PASINA	Assessore	Presente
GIULIANO PRADELLA	Assessore	Presente
SILVANA SNIDER	Assessore	Presente
COSTANTINO TORNADU'	Assessore	Presente
SALVATORE VITALI	Assessore	Presente

Assume la presidenza il Sig. MASSIMO SERTORI, presidente della Provincia.

Assiste il segretario generale dottor FILIPPO BAVUSO VOLPE.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successiva modifica "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successive modificazioni "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli articoli 21 comma 9, 26 comma 3, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 26/1993";
- la legge regionale 2 agosto 2004 n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- il decreto della direzione generale "Agricoltura" della Regione Lombardia n. 5477 del 26 maggio 2010 avente per oggetto "Determinazione dell'indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia, per la stagione venatoria 2010-2011 - articolo 28 legge regionale 26/1993" che, per il territorio compreso in zona Alpi fissa in 0,0216 il rapporto cacciatori /ettari , ovvero 46,37 ettari/cacciatore;

ATTESO che

- in applicazione della legge regionale 18 giugno 2008 n. 17 sono recepite le disposizioni del decreto del ministro "Dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete natura 2000 e, in particolare, i divieti e gli obblighi;
- con deliberazione del consiglio n. 43 del 26 luglio 2007, la Provincia di Sondrio ha approvato il piano faunistico - venatorio e il piano di miglioramento ambientale;
- con decreto n. 10147 del 19 settembre 2008, della direzione generale "Qualità dell'ambiente" della Regione Lombardia avente per oggetto "Valutazione di incidenza del piano faunistico - venatorio della provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 35/97 e successive modificazioni, sui siti di natura 2000" , sono state prescritte una serie di misure cautelative;

DATO ATTO che in data 19 luglio 2010, in occasione della consulta faunistica venatoria, sono stati interpellati i presidenti dei comitati di gestione caccia dei Comprensori Alpini della Provincia di Sondrio;

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare il calendario venatorio provinciale 2010/2011, nel testo allegato, che si compone di sei articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

CON voti unanimi, espressi in modo di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di pubblicare il calendario prima dell'inizio della stagione venatoria.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Manuelo...




IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe...

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'amministrazione provinciale di Sondrio in data 5 AGO 2010 per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sondrio, li




IL SEGRETARIO GENERALE

(D.L. N. 1000/2001)

Giuseppe...

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini;

Immediatamente eseguibile.



IL FUNZIONARIO

...



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, CAVE, FORMAZIONE E LAVORO
Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE 2010/2011
approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. del 7/2010


Articolo 1 - AMMISSIONI

La Regione Lombardia con decreto n° 5477 del 26 maggio 2010 ha stabilito l'indice massimo della densità venatoria regionale in Zona Alpi che è pari ad un cacciatore ogni 46,37 ettari. In provincia di Sondrio il territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia, defalcati gli ettari del Parco Nazionale dello Stelvio, delle aziende faunistico-venatorie, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, degli ambiti protetti individuati dal Consorzio Parco Orobie Valtellinesi, risulta essere di ettari 207.481. Pertanto il numero massimo di cacciatori ammissibili è di 4.474, così ripartiti:

Comprensori Alpini di Caccia della provincia di Sondrio	T.A.S.P. (territorio agro-silvo-pastorale per la caccia)	Numero massimo di cacciatori ammissibili sul territorio utile alla caccia
Alta Valtellina	33.246	717
Tirano	30.031	648
Sondrio	59.482	1283
Morbegno	35.897	774
Chiavenna	48.825	1053
TOTALE	207.481	4.474

Articolo 2 - CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE

Specie cacciate	Comparto	Periodo di caccia	Giorni settimanali	Cani consentiti per la caccia
MIGRATORIA da appostamento fisso	Minor tutela (B)	19/9-31/01	19/9/2010-30/9/2010: 3 gg 2/10/2010-29/11/2010: 5 gg 1/12/2010-31/1/2011: 3 gg	da riporto fino al 30/12/2010
MIGRATORIA in forma vagante specie quaglia ***	Maggior tutela (A)*	3/10-21/11	2 gg, mercoledì e domenica	da ferma e/o riporto^
	Minor tutela (B)	19/9-30/12	3 gg a scelta	
AVIFAUNA RIPOPOLABILE **** (fagiano, starna, pernice rossa)	Maggior tutela (A)*	3/10-21/11	2 gg, mercoledì e domenica	da ferma e/o riporto^
	Minor tutela (B)	19/9-30/12		
LEPRE (lepre comune e lepre bianca)	Maggiore e minor tutela (A e B)	3/10-21/11**	2 gg, mercoledì e domenica	da seguita
TIPICA ALPINA (gallo forcello, pernice bianca, coturnice e lepre bianca se autorizzata dal C.A.)	Maggiore e minor tutela (A e B)	3/10-21/11**	2 gg, mercoledì e domenica	da ferma e/o riporto



Specie cacciate	Comparto	Periodo di caccia	Giorni settimanali	Cani consentiti per la caccia
UNGULATI	Maggiore e minor tutela (A e B)	2/9-11/12**	2 gg, tra lunedì, giovedì e sabato**	nessun cane, salvo quanto previsto dal regolamento per il recupero degli ungulati feriti
VOLPE	Maggior tutela (A)	3/10-21/11*	2 gg, mercoledì e domenica	da seguita (fino 21/11; da ferma e/o riporto fino all'8/12; da tana, solo se iscritti all'Albo, fino al 21/11, poi solo sul fondovalle, fino al 30/12
	Minor tutela (B)	19/9-30/12		
BECCACCIA	Maggior tutela (A) in zona beccaccia	fino all'8/12	3 gg settimanali a scelta	da ferma e/o riporto

NOTE:

* la caccia in zona di maggior tutela può essere esercitata solo con specializzazioni Lepre e Tipica Alpina, come indicato nelle disposizioni generali.

** le limitazioni al periodo e alle giornate saranno riportate nel Decreto Provinciale di prelievo, nel rispetto dell'arco temporale previsto dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalla Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modificazioni.

*** la quaglia è cacciabile per 3 giorni la settimana, escluso il sabato;

**** nel C.A. di Sondrio la caccia al fagiano è consentita a partire dalle ore 8.30;

^ l'uso dei cani da ferma e/o riporto è consentito fino all'8/12, tranne i casi indicati nell'articolo 6 delle disposizioni generali e con le limitazioni indicate nel successivo articolo 4.

Inoltre, l'uso dei cani da ferma e/o riporto è consentito dall'8/12 al 30/12/2010 nel fondovalle fino ai piedi della montagna nel C.A. di Sondrio; fino ai piedi del versante montano o limite dei vigneti nei C.A. di Morbegno e di Chiavenna, con l'esclusione della Val Bregaglia.

L'uso dei cani da tana è consentito solo per i cani iscritti all'albo provinciale; nel periodo da domenica 21/11 al 30/12/2010 l'uso di tali cani è permesso solo sul fondovalle.


NB: la Regione Lombardia potrà formulare variazioni all'elenco delle specie cacciabili ed in particolare per le specie in deroga.

Articolo 3 – ORARI DI CACCIA

La caccia è consentita nel periodo dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011, secondo i seguenti orari, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati e ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia:

dal	al	dalle ore	alle ore
01.09	10.09	5,50	19,50
11.09	20.09	6,00	19,35
21.09	30.09	6,15	19,15
01.10	10.10	6,25	18,55
11.10	20.10	6,40	18,40
21.10	30.10	6,50	18,20
31.10	10.11	6,05	17,05
11.11	20.11	6,25	16,55
21.11	30.11	6,35	16,45
01.12	10.12	6,50	16,40
11.12	20.12	6,55	16,40
21.12	31.12	7,00	16,45
01.01	10.01	7,00	16,55
11.01	20.01	7,00	17,05
21.01	31.01	6,50	17,20

Nota: alle ore 3 del 31 ottobre 2010 scade l'ora legale



Articolo 4 - ADDESTRAMENTO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito secondo il seguente calendario, fermo restando che è sempre vietato nei giorni di martedì e venerdì:

Comprensorio Alpino	Tipo di cani	ZONA MINOR TUTELA		ZONA MAGGIOR TUTELA	
		periodo	giornate	periodo	giornate
CHIAVENNA	Tutti cani tranne segugi	dal 29/8 al 12/9	5 gg/sett	dal 5/9 al 26/9	mercoledì e domenica
	Segugi	dal 29/8 al 12/9	mercoledì e domenica		
MORBEGNO	Tutti cani tranne segugi	dal 25/8 al 12/9	5 gg/sett	dal 5 al 26/9	mercoledì e domenica
	Segugi	dal 25/8 al 12/9	mercoledì e domenica		
SONDRIO	Tutti cani tranne segugi	dal 25/8 al 12/9	5 gg/sett	dal 5 al 26/9	mercoledì e domenica
	Segugi	dal 25/8 al 12/9	mercoledì e domenica		
TIRANO	Tutti i cani	dal 5/9 al 29/9	mercoledì e domenica	dal 5/9 al 29/9	mercoledì e domenica
ALTA VALTELLINA	Tutti i cani	dall'1/9 al 29/9	mercoledì e domenica	dal 12/9 al 29/9	mercoledì e domenica

L'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi è consentito nelle zone di addestramento cani permanenti o temporanee già individuate nel vigente piano faunistico-venatorio e nelle zone di minor tutela, ad eccezione dei mesi di aprile e maggio, mentre è sempre vietato nelle zone di maggior tutela.

Articolo 5 – DISPOSIZIONI LIMITATIVE RELATIVE AI SITI NATURA 2000

La Regione Lombardia, in applicazione al Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, con legge regionale 18 giugno 2008, n. 17, articolo 1 e con l'emanazione del decreto n. 10147 del 19/9/2008 della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente ha previsto le seguenti limitazioni.

Nelle ZPS è vietato:

- l' utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*);
- lo svolgimento dell'attività di addestramento e allenamento cani.

Inoltre, in ottemperanza al decreto 10147 sopra citato, nei SIC e nelle ZPS è vietata la caccia all'Allodola e alle specie del genere *Passer*.

Nella ZPS IT 2040401 "Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi" è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 2 ottobre 2010, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.



Articolo 6 - ELENCO DELLE STRADE CON I RELATIVI PUNTI MASSIMI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI A MOTORE per l'accesso alle zone di caccia

L'accesso alle strade è vietato a tutti i mezzi motorizzati, oltre i punti massimi raggiungibili dalle autovetture. I cacciatori residenti fuori provincia, al pari dei cacciatori residenti, devono accedere alle zone di caccia della provincia di Sondrio percorrendo le medesime strade, come sottoindicate, che utilizzano i cacciatori residenti, fatta eccezione delle strade statali e provinciali dei passi del Mortirolo, di Aprica, di San Marco.

COMPENSORIO ALPINO ALTA VALTELLINA

Si può raggiungere quota massima di 1.800 m con i veicoli a motore o a fune con le seguenti eccezioni:

- 1 - sono percorribili le strade asfaltate e quelle che conducono ai centri permanentemente abitati;
- 2 - da Arnoga, in comune di Valdidentro la strada per i laghi Viola è percorribile fino al parcheggio di Altumera e quella per la Val Verva fino al ponte sul torrente Viola;
- 3 - da S. Pietro, in comune di Valdisotto la strada per Bormio 3.000 è percorribile fino a località La Rocca;
- 4 - in Val Grosina, a località Redasco, fino alla palizzata che ne delimita il confine di comprensorio alpino.

COMPENSORIO ALPINO DI TIRANO

Le strade all'interno delle Z.R.C. non sono percorribili con veicoli a motore ad eccezione delle strade Diga di Fusino - Frassuolo e Fusino-Desert Quadro.

VERSANTE RETICO

PRATO VALENTINO: divieto di accesso oltre l'attuale segnale di divieto per le "Fontanacce"; BIANZONE: strada per Nemina non oltre il confine della Z.R.C.; BIANZONE: non oltre "Campione"; VILLA DI TIRANO: non oltre "Lughina"; TIRANO: non oltre "Pra Campo"; VERVIO: non oltre "Scala di Vetro"; GROSOTTO: non oltre il parcheggio delle Carette; VALGROSINA: la strada che porta a Malghera è percorribile fino alla Chiesa; VALGROSINA divieto accesso Alpe Guinzana e chiusura strada Piana-Grassello-Guinzane; VALGROSINA Pedruna non oltre "Grass di Pedruna"; VALGROSINA "Dossa" non oltre Foppo; VALGROSINA non oltre Muregn; VALGROSINA strada Menarolo non oltre Vasea Taule; VALGROSINA Redasco non oltre chiesetta Redasco; VALGROSINA Avedo, non oltre località Bosco; VALGROSINA fino a Laghetto passo Verva e Casseruolo fino a Case.

VERSANTE OROBICO

LOVERO: fino all'"Alpe Grom"; MAZZO V.: non oltre "Quadrada"; TOVO DI SANT'AGATA: non oltre le località Passo Mortirolo, Redeul, Albagn - chiusura strada per Boschetto - GROSIO: non oltre "l'Alp" - GROSIO: non oltre "Chemp" - GROSIO: non oltre il "Passo del Mortirolo" - GROSOTTO: non oltre "Premurasc" - MAZZO DI VALTELLINA: Passo Mortirolo-Guspessa-Trivigno-Cologna, aperta tutta.

COMPENSORIO ALPINO DI MORBEGNO

La percorrenza sulle strade con veicoli a motore è vietata oltre i 2.000 metri.


COMPENSORIO ALPINO DI SONDRIO

VERSANTE RETICO

BERBENNO DI VALTELLINA: fino a Prato Maslino - fino a Prato Isio • SONDRIO: fino a località "Vendul" (confine zona di ripopolamento e cattura "Alpe Colina") • TORRE DI SANTA MARIA: fino a località Prà Le Corti a quote 1.700 m s.l.m., in prossimità della sbarra che delimita la pista forestale per Arcoglio. CHIESA IN VALMALENCO: fino a Alpe Lago (salve diverse disposizioni di transito) - fino a parcheggio Pian del Lupo (Chiareggio) - fino allo spiazzo sottostante il rifugio Longoni, partenza teleferica (salvo limitazioni già esistenti) - fino a Barchi (strada per Palù) • CASPOGGIO: strada da Santa Elisabetta fino a Piazza Cavalli-Giovello a quota 1.800 m -. LANZADA: fino alla sbarra per il rifugio Cristina - fino alla diga di Gera • SPRIANA-MONTAGNA: fino a rifugio Val di Togno (subordinato al permesso dei comuni per tutti i cacciatori) • MONTAGNA IN VALTELLINA: fino a Carnale - fino alla sbarra del baitone di Mara • PONTE IN VALTELLINA: fino a Masarescia • TRESIVIO: fino a località Rogneda • CHIURO: fino a località Campiasco - fino a baitone "Prepatel".

VERSANTE OROBICO

CASTELLO DELL'ACQUA: fino a Piazzola • PONTE IN VALTELLINA: fino a Foppe (Arigna) - fino a Paiosa (Briotti) • PIATEDA: fino a Le Piane - fino a Scais (Val Venina) - fino ad Ambria (Val Venina) • FAEDO: fino a S. Bernardo • ALBOSAGGIA: fino a S. Giacomo - fino a Campelli - fino a S. Salvatore



(Sbarra) • CAIOLO: fino a località Scari; fino alla Costa-Dosso e alla Piana • CEDRASCO: fino ad Arale • FUSINE: fino a baita Forni.

COMPRESORIO ALPINO DI CHIAVENNA

Strada ERA-PAIEDO: fino a località Paiedo (886 m s.l.m.) • Strada GORDONA-VAL BODENGO: fino località Bedolina e Corte Terza; Strada MENAROLA (Valle Forcola): fino alla località Al Bosco fine strada • Strada SAN GIACOMO FILIPPO - SAN BERNARDO: fino alla centrale ENEL • Strada SAN GIACOMO - teleferica DALO': fino a località Agoncio (Lagunc); • Strada CAMPODOLCINO-STARLEGGIA: fino al parcheggio di Starleggia (vicino alla Valle) • Strada ISOLA-Valle Febbraro: fino alle località Rasdegliastabisotto-Valle di dentro e Frondaglio • Strada MADESIMO-Fondovalle e MADESIMO- Motta le località raggiungibili sono Macolini - Alpe Groppera - Baita del Sole - Motta Alta • Strada per ANDOSSI è consentito il transito fino alla Baitella • S.S. n° 36, in località STUETTA, sulla strada laterale sponda destra orografica, è consentito il transito fino al piazzale ubicato tra le dighe di Stuetta e del Cardinello; in località Stuetta, sulla strada laterale sponda sinistra orografica è consentito il transito fino alla cava dello Spadolazzo. • Strada FRACISCIO-SOSTE: fino alla località Soste (Bar) • Strada FRACISCIO-BONDENO: fino al Motto di Bondeno • Strada MESE-CIGOLINO: fino alla località Calones • Strada PRATA CAMPORTACCIO-USCHIONE-BELVEDERE: fino alle località Uschione, Pratella di Prosto e Belvedere • Strada PRATA CAMPORTACCIO-PRATELLA DI PRATA: fino alla località Pratella di Prata • Strada VALLE DI LEI: fino all'Alpe Motta e Pian del Nido • Strada VILLA DI CHIAVENNA frazione Canete-Scalotta-Cantone: fino alle località: Cantone-Voga-Bondea Alta-Val Vertura.

Per tutto quanto non è indicato nel presente Calendario venatorio, valgono le disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio, approvate dal Consiglio Provinciale.

